

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
**"BANCO DELL'IGIENE -
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"**
in sigla **"BDI - ONLUS"**

ARTICOLO 1

L'associazione si denomina **"BANCO DELL'IGIENE - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"** in sigla **"BDI - ONLUS"**.

L'uso della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" sarà obbligatorio in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

ARTICOLO 2

L'associazione ha sede in Milano alla Via Marchesi de' Taddei N. 11.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze anche altrove in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

Nel suddetto campo l'associazione ha lo scopo di:

- attuare la tutela della salute e particolarmente la cura dell'igiene personale di persone meno abbienti e in difficoltà economiche attraverso la distribuzione gratuita di prodotti per l'igiene personale (come bagni schiuma, shampoo, dentifrici, saponi, spazzolini da denti, deodoranti, rasoi ed altri prodotti utili per la cura e l'igiene della persona);
- diffondere la cultura dell'igiene personale presso tutte le persone che vivono in modo disagiato o addirittura per le strade indirizzandoli verso l'utilizzo delle strutture pubbliche o private che offrono un servizio gratuito di docce, bagni ecc..

L'associazione potrà:

- aprire spazi per la distribuzione dei prodotti per l'igiene personale integrandoli, dove fosse possibile, con strutture per l'igiene personale come impianti di docce e bagni;
- occasionalmente svolgere attività divulgative in merito alle proprie finalità, finalizzate alla raccolta di fondi da utilizzare esclusivamente per la realizzazione delle stesse.

L'Associazione si propone di svolgere la propria attività a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con particolare riferimento anche a persone anziane e ammalate.

L'Associazione inoltre potrà collaborare con tutti gli Enti Locali, i Comuni, la Regione, la Provincia, le Comunità Montane, i Comprensori, le Aziende Sanitarie Locali, gli Organi scolastici etc., anche eventualmente stipulando

convenzioni per la realizzazione di strutture e servizi idonei al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e per l'ottenimento di erogazioni e finanziamenti da utilizzare interamente per gli scopi sociali, senza alcun fine di lucro per l'Associazione. L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle per le quali è stata costituita, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

-dalle somme di denaro conferite dai soci;
-dalle donazioni, dai legati, dai contributi istituzionali e da ogni altra forma di liberalità che vengano espressamente destinate al patrimonio dell'associazione, salve le eventuali autorizzazioni di legge.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone, inoltre, delle seguenti risorse:

- A) contributi degli aderenti;
- B) contributi di privati;
- C) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- D) contributi di organismi internazionali;
- E) donazioni e lasciti testamentari;
- F) rimborsi derivanti da convenzioni.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 5

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che prestino attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito per l'attività delle finalità statutarie.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La domanda di adesione deve essere rivolta al Presidente; l'adesione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello

statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa. Tale recesso, ai sensi dell'art. 24 c.c., avrà efficacia dal 31 dicembre dell'anno in cui è stata notificata la volontà di recedere, ad eccezione di quei recessi notificati oltre il 30 settembre, la cui efficacia decorrerà dal 31 dicembre dell'anno successivo.

La qualità di socio si perde per recesso, decesso ed esclusione ai sensi dell'art. 24 terzo comma c.c..

ARTICOLO 6

Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri ed in particolare essi hanno diritti all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite. Al socio possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

ARTICOLO 7

L'Associazione ha struttura democratica.

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.

Potranno, inoltre, essere nominati i seguenti organi:

- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio dei garanti.

Le cariche sociali sono elettive. Tutte le cariche hanno durata quadriennale.

ARTICOLO 8

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci. Essa è presieduta dal Presidente dell'associazione, ovvero, nei casi di cui al successivo articolo 12, dal Vice Presidente.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per esaminare ed approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell'associazione; in caso di necessità tali bilanci potranno essere approvati entro il 30 giugno.

L'assemblea, inoltre, viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

L'assemblea dei soci viene convocata presso la sede dell'associazione o in altro luogo, purchè in Italia, dal Presidente dell'associazione, ovvero, nei casi di cui al successivo articolo 12, dal Vice Presidente.

La convocazione avviene mediante comunicazione diretta agli aventi diritto, a mezzo di avviso personale, nonchè mediante apposizione dell'avviso nella sede sociale, almeno quindici giorni solari prima della riunione; la comunicazione, oltre l'ordine del giorno dovrà contenere l'indicazione del luogo,

giorno ed ora della riunione.

L'assemblea nomina al suo interno un segretario che assista il Presidente. I verbali delle riunioni dell'associazione sono redatti in apposito libro dal segretario sotto la direzione del Presidente.

L'assemblea:

- nomina e revoca il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Garanti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- approva i bilanci consuntivi e preventivi;
- delibera sulla destinazione degli utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché dei fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per le deliberazioni dell'assemblea si richiamano gli articoli 20 e 21 del c.c..

E' vietato l'intervento per delega.

ARTICOLO 9

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea, composto da non meno di tre e non più di cinque membri eletti dall'assemblea.

Qualora uno di essi venga meno per qualsiasi motivo, il Consiglio provvederà a completarsi per cooptazione. I sostituti restano in carica fino alla successiva riunione dell'assemblea dei soci. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio, nel modo, tempo e luogo, di cui al precedente articolo 8, per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il vice presidente, il tesoriere ed il segretario. Il Consiglio ha tutti i poteri per l'attuazione delle finalità istituzionali in conformità alla Legge, allo statuto e alle direttive espresse dall'assemblea.

Esso può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di parte dei suoi membri ed al Presidente, con obbligo di riferire periodicamente al Consiglio.

ARTICOLO 10

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti poteri:

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre all'assemblea dei soci;
- proporre all'assemblea dei soci l'eventuale destinazione degli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale ad incremento del patrimonio dell'associazione;
- istituire uffici e rappresentanze.

Al Consiglio Direttivo spetta, inoltre, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, nonché le deliberazioni relative all'acquisto di beni mobili, immobili e di partecipazioni societarie.

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori ed institori. Il Consiglio Direttivo stabilisce, altresì, le linee di politica del personale, delibera nomine, assunzioni, promozioni, trasferimenti e conferimenti di incarichi e consulenze.

Il Consiglio Direttivo, salvo ratifica, può delegare in parte i suoi poteri al Presidente dell'associazione o ad altro suo membro.

Il Consiglio, infine, può esprimere il proprio parere vincolante su ogni altro oggetto sottoposto alla sua attenzione dal Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'associazione o in altro luogo, purchè in Italia, ogni volta che il Presidente, ovvero, nei casi di cui all'articolo 11 il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri in carica.

La convocazione è fatta dal Presidente, ovvero, nei casi di cui all'articolo 12, dal Vice Presidente, mediante lettera di invito a ciascun Consigliere almeno dieci giorni solari prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma senza l'osservanza di detto termine.

L'avviso di convocazione, oltre l'ordine del giorno, dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione.

Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo saranno espletate da persona, anche estranea al Consiglio Direttivo, designata di volta in volta da quest'ultimo.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente.

ARTICOLO 11

Il Presidente dell'associazione viene eletto nei modi di cui al precedente articolo 8.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Il Presidente dell'associazione presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'associazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Al Presidente, ovvero nei casi di cui all'articolo 12 al

Vice Presidente, spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

ARTICOLO 12

Il Vice Presidente viene eletto nei modi indicati nel precedente articolo 9, dura in carica quattro anni, salvo revoca, ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 13

Il Collegio dei Garanti è composto di tre membri effettivi che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Esso rappresenta l'organo di tutela degli interessi dell'associazione e dei diritti dei singoli associati.

Il Presidente del Collegio è nominato dal Collegio nella sua prima adunanza. Ogni associato può denunciare al Collegio fatti ritenuti censurabili sotto i profili qui considerati al fine di ottenere l'esclusione del socio responsabile. Nel procedimento di esclusione il Collegio esprime un parere motivato non vincolante.

ARTICOLO 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo di vigilanza e di controllo dell'associazione.

Esso si compone di tre membri.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la veste di Consigliere.

Il Collegio accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, provvede al riscontro della gestione finanziaria ed esprime, mediante apposite relazioni, il suo parere sui bilanci consuntivi.

I membri del Collegio assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 15

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 16

L'associazione redige annualmente un rendiconto economico e finanziario con le forme previste dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Il percorso di riferimento del rendiconto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 17

Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18

Per quanto non previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni di legge ed in particolare le norme contenute nel codice civile, nelle relative norme di

attuazione, nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 N. 460.